

**Convenzione per la costituzione  
dell'Ufficio Avvocatura Unico  
ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e  
dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000**

La **Provincia di Modena** con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale 01375710363 - rappresentata da

\_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

E

Il **Comune di** \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

cf. \_\_\_\_\_ rappresentato da

\_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che: "*Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e*

– l'art. 43 della Legge n. 449 /1997 comma 3, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. “*

– L'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 prevede e disciplina la figura dell' "avvocato addetto agli uffici legali degli enti pubblici”

Considerato che:

- legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;
- che alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta ed, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;
- che la Provincia di Modena intende iniziare sin da subito a svolgere tale ruolo offrendo ai Comuni che lo desiderano, la possibilità di costituire un ufficio di Avvocatura unico ;

Ritenuto che lo svolgimento dell'attività di assistenza legale da parte del Servizio Avvocatura della Provincia a favore dei Comuni sprovvisti di legali dipendenti appositamente iscritti mamam.295585(o)-4.324( )-82.2128(s)-03205685(e)-1655822(z)-39.794924(i)-87.0

1. L'Ufficio Avvocatura assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.
2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.
3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro;
4. Resta facoltà dell'Ufficio Avvocatura non assumere l'incarico per ragioni di particolare specialità od onerosità della controversia, insostenibilità della stessa a fronte dei carichi di lavoro, oltre che per i casi di conflitto di interesse anche potenziale tra gli Enti convenzionati.

### **Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse**

1. La Provincia di Modena dispone di una unità specialistica "avvocatura" composta da avvocati iscritti nell'albo speciale e da personale amministrativo.
2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e il Comune, il personale preposto all'Avvocatura unica è quello dell'Avvocatura della Provincia di Modena.
3. Personale, risorse e beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere agni4971(m)-7.4971(i)11.87171(m)-7.4917(r7( )-72.2069(69(a)-4.3

1.87(o)-4s32995(c)-(P)-3.39556.33056(n)-4.33050617(c)-0.295585(o)-4.3311(e)-4.33117( )7.84154((l)1.87( )-18  
 1032(o)-4.33117((t)-2.16558)278]TJ -2lo(t)-2.16558 A fonte s(o)5.67474(n)5.67474(a)-eenzionale -4.33117(r)2

l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi<sup>1</sup>

c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR ) favorevole e condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.

3. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento giudiziale favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza del Tribunale amministrativo che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta dell'ufficio avvocatura.

4. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

#### **Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche**

1. Sono carico dell'ente convenzionato le spese sos

3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC .

4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.

6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati .

#### **Art. 9 – Adesioni**

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione